

DELIBERA N. 403/2022/CRL/UD del 11/11/2022

**C. Fxxx / SKY ITALIA S.R.L. (SKY WIFI)
(GU14/197535/2019)**

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 11/11/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi";

VISTA l’istanza di C. Fxxx del 31/10/2019 acquisita con protocollo n. 0468227 del 01/11/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante affermava in sede di istanza GU14 quanto segue: “RICHIESTA RIMBORSO MAGGIORI IMPORTI PAGATI PER INDEBITA FATTURAZIONE A 28 GG ANZICHE' MENSILE DAL 01/10/2017 AL 31/03/2018”. Al riguardo, l’istante formula le seguenti richieste: SI RICHIEDE IL RIMBORSO DELLE DIFFERENZE PER INDEBITA FATTURAZIONE A 28 GG DAL 01/10/2017 AL 31/03/2018 PER € 29,95+ INTERESSI LEGALI DI € 0,25 Quantificazione dei rimborsi o indennizzi richiesti (in euro): 30,20. – Disservizi segnalati: 1. Altro

2. La posizione dell’operatore

La convenuta non si è costituita.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l’istanza presentata soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità di cui all’art. 14, comma 3 del Regolamento, che richiama l’art. 7, comma 3 Reg. cit., ed è pertanto proponibile ed ammissibile. Si rileva che la documentazione è incompleta: l’utente fa riferimento a n.7 fatture emesse da Sky, ma ne ha esibito soltanto tre. Inoltre, non è dato sapere se l’utente si sia preventivamente attivato nella richiesta di rimborso all’operatore. In ogni caso le disposizioni in vigore consentono il rimborso per la pratica commerciale di fatturazione di 28 giorni esclusivamente nei confronti degli operatori telefonici (cfr. deliberazioni n. 497-498-499-500/17/CONS; 112-113-114-115/18/CONS e 269/18/CONS). La domanda di indennizzo non è pertanto accoglibile. Spese di procedura compensate.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il rigetto dell'istanza del sig. C. Fxxx nei confronti dell'operatore Sky Italia spa. Spese di procedura compensate.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.

4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

5. La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 11/11/2022

Il Dirigente
Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente
Avv. Maria Cristina Cafini

f.to